

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

COS'E'?

La Sorveglianza Sanitaria è definita dal [D.Lgs 81/08](#) come l'insieme delle visite mediche, degli accertamenti e degli esami di laboratorio, finalizzati alla **tutela dello stato di salute dei lavoratori**, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta di una complessa **attività volta a prevenire l'insorgenza di malattie professionali**.

A CHI E' RIVOLTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

La sorveglianza sanitaria è rivolta ai **lavoratori**, così definiti dall'Art.2 del D.Lgs 81/08:

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...]”.

Sono equiparati ai lavoratori:

- Gli amministratori ed i soci di società e di enti che prestino la loro attività per conto della società o dell'ente stesso;
- I collaboratori familiari;
- Gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione di qualunque tipo avviati presso un datore di lavoro al fine di completare la propria formazione;
- Gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione di qualunque tipo qualora accedano a laboratori od usino attrezzature di lavoro.

CHI PUÒ EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

L'unico soggetto che può svolgere questa attività è il **Medico Competente**, nominato dal Datore di lavoro dell'Azienda (Art.18 Comma 1 Lettera A del D.Lgs 81/08).

Che requisiti deve avere un Medico Competente?

Gli aspetti professionali sono definiti nell'art. 38 del D. Lgs. 81/08:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

A certificare quanto elencato i medici in possesso dei titoli e dei requisiti devono essere iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

QUANDO E COME SI SVOLGE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori per i quali sono stati evidenziati dei **rischi per la salute significativi** all'interno del **Documento di valutazione dei rischi** (DVR) aziendale.

In seguito alla stesura del **protocollo sanitario specifico per ogni mansione**, a cura del Medico Competente, si procede con le **visite mediche**, le quali possono essere:

- Preventive e/o preassuntive
- Periodiche
- A richiesta (da parte del lavoratore o del medico)
- Da rientro (dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni)
- Di fine rapporto (nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi)

A conclusione della visita, il medico procede con l'espressione del **giudizio di idoneità alla mansione** specifica che viene consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.

Tale giudizio può essere:

- Idoneo alla mansione specifica
 - Idoneo con prescrizioni o limitazioni
 - Temporaneamente non idoneo alla mansione specifica
 - Non idoneo alla mansione specifica
-